



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato";

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n.23 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 *“Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”* che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

VISTA la rinnovata Convenzione del 21 settembre 2020 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno ed Accredia, con la quale i predetti Ministeri hanno affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;

VISTO Il Decreto Interministeriale di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 a favore della Società **INTERTEK ITALIA S.p.A.** emanato in data 12 marzo 2019, con scadenza il 11/12/2021;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

ACQUISITA con protocollo MiSE n.0230494 del 30 luglio 2021 la delibera del Comitato settoriale di Accreditamento Organismi Notificati CSA A.R. di Accredia del 27 luglio 2021 di rinnovo dell'accreditamento alla società **INTERTEK ITALIA S.p.A.** con sede legale in Via Migliori, 2/A - 20063 sul Regolamento (UE) 2016/426 sugli Apparecchi che bruciano carburanti gassosi;

ACQUISITA l'istanza, con protocollo Mise n. 0352698 del 10 novembre 2021, e con protocollo n. .0359900 del 16 novembre 2021 l'integrazione della documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 con la quale l'Organismo **INTERTEK ITALIA S.p.A.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ad operare come organismo notificato con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società sopracitata;

ACQUISITE agli atti, con protocollo Mise n.0356515 del 12 novembre 2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art.1

INTERTEK ITALIA S.p.A. con sede legale in **Via Migliori, 2/A - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)** e unità operativa in **Via Principe di Udine, 114 - 33030 - Campofornido (UD) - partita I.V.A 12431470157** nel seguito denominato “Organismo” è autorizzato ai fini della notifica con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 sugli Apparecchi che bruciano Carburanti Gassosi, quale organismo designato ad espletare le procedure per attestare la conformità di apparecchi ed accessori, in accordo all’art. 14 del sopra citato regolamento, in accordo alle seguenti modalità:

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato III -Modulo B (Esame UE del tipo - tipo di produzione);
- Allegato III -Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali);
- Allegato III -Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione);
- Allegato III -Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto);
- Allegato III -Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto);
- Allegato III -Modulo G (Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare);

Per le seguenti famiglie di apparecchi o accessori:

- Apparecchi per la cottura (cooking appliances)
- Apparecchi per la refrigerazione (refrigeration appliances)
- Apparecchi per il condizionamento (air-conditioning appliances)
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti (space heating appliances)
- Apparecchi per la produzione di acqua calda (appliances for hot water production)
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda (appliances for combined hot water and space heating)
- Illuminazione a gas (gas lighting)
- Apparecchi per il lavaggio (washing appliances)
- Apparecchi Stiratrici (irons)
- Apparecchi Asciugatrici (dryers)

- Bruciatori ad aria soffiata (forced draught burners)
- Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata (heating bodies to be equipped with forced draught devices)

Accessori:

- Dispositivi di sicurezza (safety devices)
- Dispositivi di controllo (controlling devices)
- Dispositivi di regolazione (regulating devices)
- Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione (sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices)

Art.2

L'attività di attestazione della conformità, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede operativa, sita in **Via Principe di Udine, 114 - 33030 - Campoformido (UD)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti. L'attività del laboratorio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

Art.3

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **11/12/2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art.4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VII – Organismi Notificati e sistemi di Accreditamento – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per la regolamentazione comunitaria;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia;
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art.5

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'interno, accertino che **INTERTEK ITALIA S.p.A.** non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempie ai suoi obblighi, sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art.6

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art.7

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Apparecchi a gas" ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Il Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Avv. Loredana Gulino

Il Direttore Centrale
della Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica

Ing. Stefano Marsella